

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2026)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ROGNONI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1986**

Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657

ONOREVOLI SENATORI. — Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori, che, come è noto, avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 1983, sono state prorogate con successivi provvedimenti (da ultimo con il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1986, n. 60) fino al 31 dicembre 1986, in attesa

della approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante « Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi » presentato alla Camera dei deputati in data 22 giugno 1984.

Considerato che tale provvedimento è stato definitivamente approvato dal Parlamento soltanto in data 1° ottobre 1986 e che il concreto avvio del nuovo servizio di riscossione richiede indispensabili tempi

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecnici per la messa a punto ed emanazione degli occorrenti decreti legislativi e per i successivi adempimenti organizzatori, si rende necessario provvedere ad una ulteriore proroga del termine in scadenza alla predetta data del 31 dicembre 1986, in modo che si evitino soluzioni di continuità nella riscossione sino alla data di attuazione del servizio.

A tal fine, con il presente disegno di legge, si prevede che:

*a)* le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali (gestite da soggetti che esercitano contestualmente la gestione esattoriale), i cui titolari non hanno notificato a mezzo ufficiale giudiziario atto di rinuncia entro il 10 dicembre 1986, continuano ad effettuare la riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del nuovo servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657;

*b)* allo scopo di non scoraggiare il conferimento in società a capitale interamente pubblico, la cui costituzione sia prevista per legge, di una pluralità di esattorie, si reitèra, anche per il nuovo periodo di proroga, il principio del mantenimento, per le gestioni esattoriali che già ne godevano, del beneficio dell'indennità alternativa dell'integrazione d'aggio anche in deroga al disposto della lettera *c)* dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Inoltre, ai fini del calcolo delle indennità da corrispondere agli esattori ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto n. 954 — in alternativa all'integrazione d'aggio — viene stabilito che debba farsi riferimento al costo del personale dipendente dalle esattorie effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983 (la norma ha l'evidente scopo di limitare le assunzioni di personale da parte degli esattori e di evitare ingiustificati oneri a carico dello Stato, atteso che, ai fini del calcolo della suddetta indennità, è determinante il costo del personale e, quindi, quanto più elevato è il numero dei

dipendenti dell'esattore tanto più alto sarà l'importo della indennità che gli compete);

*c)* alla Società per la gestione delle esattorie vacanti sono conferite le esattorie per qualsiasi causa vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è stato possibile effettuare il collocamento nei modi previsti dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. La disposizione si salda con quella recata dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1984, n. 867, che, innovando la disciplina relativa al collocamento delle esattorie vacanti, ha consentito all'Amministrazione di far fronte alle carenze di funzionalità del sistema dovute alla vacanza della titolarità;

*d)* sono fatte salve fino al termine del periodo di proroga le disposizioni dettate dalla regione siciliana per la gestione del servizio della riscossione delle imposte dirette in Sicilia nelle more dell'attuazione della generale riforma del servizio della riscossione; nonchè si reitèra la disposizione dettata da ragioni di cautela nei confronti delle infiltrazioni mafiose nel settore della riscossione dei tributi. Per effetto di quest'ultima disposizione la proroga non opera qualora emerga — nei confronti dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie — la sussistenza di procedimenti o di provvedimenti di cui alla legge n. 575 del 1965, come modificata dalle successive normative, o la sussistenza di procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparazione o di cattura; ne consegue la decadenza dalle gestioni e la loro vacanza. Preme qui rilevare che — ferme restando le relative competenze, stabilite dagli articoli 103 e 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a pronunciare in tema di decadenza — a tale eventuale vacanza si dovrà sopperire mediante i procedimenti di collocamento delle esattorie vacanti (cioè il conferimento d'ufficio e

quello successivo alla Società per la gestione delle esattorie vacanti) previsti dal comma 3 dell'articolo 1; poichè però la decadenza prescinde dalla remuneratività della gestione esattoriale ed è anzi presumibile che la eventualità di una declaratoria di decadenza possa verificarsi a proposito di esattorie che assicurano un lucro non indifferente tantochè il titolare non vi ha rinunciato, viene stabilito che l'aggio, sia nella ipotesi di conferimento d'ufficio sia nella ipotesi di conferimento alla Società per la gestione delle esattorie vacanti, non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare;

e) le norme illustrate non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige; ciò in conformità alla sentenza della Corte costituzionale numero 114 del 1985 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle precedenti proroghe disposte con il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681 (proroga fino al 31 dicembre 1984), e con la legge 21 dicembre 1984, n. 867 (ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985), nella parte in cui prevedevano anche la proroga delle gestioni delle tesorerie comunali relativamente alla regione Trentino-Alto Adige.

**DISEGNO DI LEGGE**

## ART. 1.

1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 10 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonchè dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante;

b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il riferimento agli anni 1983 e 1984;

c) le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integra-

zione d'aggio, la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

4. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i suddetti delitti è tenuta a dare analogha comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.